

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

Assicurazione Helvetia clienti privati

Disposizioni comuni

Edizione settembre 2014

Editoriale

Gentile cliente,

siamo lieti del suo interessamento per il prodotto assicurazione Helvetia clienti privati.

Per noi è di primaria importanza fare in modo lei che si informi in modo rapido ed esauriente sul suo contratto d'assicurazione. A questo proposito le Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) sono state elaborate come un prontuario di consultazione. Esse contengono, oltre al sommario, l'informazione al cliente nonché ulteriori disposizioni contrattuali. Per permettere una più facile lettura delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni in riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Beninteso queste designazioni valgono anche per persone di sesso femminile e persone giuridiche.

Costituiscono parte integrante del contratto quanto Indicato nella polizza, nelle Condizioni Generali d'Assicurazione e nelle Condizioni Complementari.

Si tratta sostanzialmente delle disposizioni emanate dal Codice civile (CC), dal Codice delle obbligazioni (CO), dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA), dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) nonché dall'Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (OS).

Voglia cortesemente osservare che tutte le comunicazioni indirizzate all'Helvetia sono da inoltrare per iscritto all'agenzia generale indicata sulla polizza oppure alla Sede principale.

Ringraziamo per la fiducia accordata e facciamo a Lei ed alla sua impresa, i nostri migliori auguri.

Vostra
Helvetia Assicurazioni

Sommario

Informazione al cliente	3
Ulteriori disposizioni contrattuali	5
In generale	5
Obblighi nel corso della durata del contratto	6
Obblighi in caso di sinistro	7
Prestazioni in caso di sinistro	8
Riduzione dell'indennità	13
Foro giuridico	13
Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein	14

Informazione al cliente

1 Partner contrattuale	<p>Partner contrattuali sono</p> <p>Per l'assicurazione contro i danni: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA Dufourstrasse 40 9001 San Gallo</p> <p>Per la protezione giuridica: Coop Protezione Giuridica SA Entfelderstrasse 2 5000 Aarau</p> <p>Nel quadro della conclusione e dell'esecuzione del contratto, Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA è autorizzata ad agire a nome degli altri partner contrattuali (ad es. a concludere e annullare dei contratti, a procedere all'incasso, a esigere rimborsi).</p>
2 Diritto applicabile, basi contrattuali	<p>Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi contrattuali sono la proposta, l'informazione al cliente, le Condizioni Generali d'Assicurazione, ev. altre Condizioni particolari o Condizioni complementari e la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul contratto di assicurazione.</p> <p>Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto d'assicurazione.</p>
3 Doveri in sede di stipulazione	<p>Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto di assicurazione, il proponente è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p.es. la data di nascita, sinistri precedenti). Se, in sede di stipula, lo stipulante o la persona assicurata forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda scritta, l'Helvetia ha facoltà di rescindere il contratto entro quattro settimane dalla presa d'atto della violazione dell'obbligo di comunicazione. Ove il contratto venga risolto per questo motivo, decade anche l'obbligo di prestazione per danni già verificatisi, la cui presenza o la cui entità dipendono dalla comunicazione reticente o falsa. L'Helvetia ha inoltre facoltà di richiedere il rimborso delle prestazioni eventualmente già erogate.</p>
4 Aggravamento del rischio	<p>Se durante il periodo di validità del contratto si presenta una variazione rilevante per la valutazione dell'entità del rischio, già accertata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, lo stipulante è tenuto a comunicarla immediatamente per iscritto all'Helvetia. Si intendono rilevanti tutti gli stati di rischio su cui vengono richieste informazioni nel modulo di proposta. Se tale comunicazione viene omessa, l'Helvetia si ritiene svincolata dal contratto per il periodo successivo. Qualora la comunicazione venisse notificata, l'Helvetia può aumentare il premio per la durata residua del contratto oppure disdire il contratto, ovvero la parte del contratto riguardante la variazione, entro 14 giorni, dal momento in cui riceve tale comunicazione. La validità contrattuale cessa quattro settimane dopo la ricezione della disdetta. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante qualora non si raggiunga un accordo sull'aumento del premio.</p>
5 Perfezionamento del contratto/ Inizio della copertura assicurativa	<p>Dopo la ricezione della proposta d'assicurazione presso la sede principale dell'Helvetia a San Gallo, sarà emessa al più presto una notifica sull'accettazione o meno della stessa. L'assicurazione si intende stipulata a partire dall'invio della notifica di accettazione. A conferma della stipulazione del contratto d'assicurazione riceve la sua polizza.</p> <p>La copertura assicurativa decorre con il pagamento del premio, a meno che non sia stata accordata precedentemente una copertura provvisoria, non sia stata consegnata la polizza, oppure nella polizza non sia stato fissato un inizio successivo.</p>
6 Accettazione senza riserva	<p>Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accordi presi, lo stipulante deve richiederne la rettifica entro quattro settimane dalla ricezione del documento in caso contrario il contenuto della polizza si considererà accettato.</p>
7 Durata e scadenza del contratto d'assicurazione	<p>Il contratto viene stipulato per la durata indicata nella proposta. Alla scadenza esso si rinnova automaticamente per un anno se nessuna delle parti ha notificato la disdetta con almeno tre mesi di preavviso. Se il contratto ha una durata inferiore ad un anno, esso scade il giorno indicato.</p>
8 Esclusione del diritto di disdetta in caso di adeguamento legale	<p>Se nell'assicurazione danni della natura (che è disciplinata per legge) i premi, le franchigie o l'estensione della copertura assicurativa devono essere cambiati per disposizione delle autorità competenti, il contratto viene adattato di conseguenza alla data della modifica in questione fissata dalle autorità.</p> <p>In questo caso non sussiste alcun diritto di disdetta. Se il tasso di premio di legge per l'assicurazione danni della natura si abbassa, contestualmente il tasso di premio per l'assicurazione incendio aumenta di pari valore.</p>

9	Protezione dei dati	L'Helvetia elabora i dati personali degli stipulanti con la dovuta discrezione e diligenza, per offrire una soluzione adeguata alle sue esigenze. Di seguito trova ulteriori informazioni utili in merito.
a)	Titolare della raccolta dei dati	Titolare della raccolta dei dati è Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo. Coop Protezione Giuridica SA gestisce una propria raccolta di dati.
b)	Elaborazione dei dati	L'elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati. L'Helvetia elabora i dati degli stipulanti con discrezione e accuratezza nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l'elaborazione dei dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati o un'altra norma legale lo consente o se il cliente ha dato il suo consenso a tale riguardo.
c)	Tipo di raccolta dei dati	I dati comprendono quelli da lei comunicati, come pure i dati di dominio pubblico. Tra le varie tipologie di dati rientrano, a titolo esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, indirizzo, data di nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi (quali indicazioni del proponente riguardo al rischio assicurato, risposte a domande, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni, dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti (quali data e importo dei premi versati, arretrati, diffide) e i dati relativi ai sinistri (quali avvisi di sinistro, rapporti di accertamento, documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).
d)	Scopo della raccolta dei dati	L'elaborazione di dati personali è una premessa fondamentale per la gestione efficiente e corretta dei contratti. L'Helvetia elabora i dati degli stipulanti solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai sinistri ed alle prestazioni. In particolare, verifica le indicazioni contenute nella proposta (esame del rischio), amministra i contratti successivamente alla stipulazione del contratto d'assicurazione (compreso l'incasso dei premi) e liquida i danni conseguenti al verificarsi di un evento assicurato. I dati possono essere inoltre elaborati all'interno del gruppo assicurativo per scopi di semplificazione amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing (al fine di presentare ai clienti ulteriori offerte di prodotti e servizi).
e)	Conservazione dei dati	I dati degli stipulanti sono gestiti e archiviati elettronicamente e/o in forma cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (per esempio all'interno di schede cliente, sistemi di amministrazione dei contratti, di archiviazione dei sinistri o relative applicazioni). I dati degli stipulanti sono protetti per evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano modificati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza d'affari devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO).
f)	Categorie di destinatari della raccolta di dati	Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare ad assicuratori precedenti, co-assicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all'estero. Tale trasmissione di dati può avvenire anche all'interno del gruppo societario e con i partner di cooperazione. L'Helvetia può, se necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi, in particolare all'assicuratore precedente, per quanto riguarda l'andamento precedente dei sinistri, e alle autorità competenti per i provvedimenti amministrativi attinenti alla circolazione stradale. In caso di sinistro i dati degli stipulanti possono essere trasmessi a periti ed esperti (per esempio medici o periti esterni) così come ad avvocati ed altro personale ausiliario. Per la rivendicazione di diritti di rivalsa i dati possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e alla rispettiva assicurazione responsabilità civile.
g)	Sistemi informativi centrali	Come misura di lotta contro gli abusi commessi in materia di assicurazione l'Helvetia partecipa a CarClaims-Info, una banca dati gestita dalla SVV Solution SA in cui vengono memorizzati i dati dei veicoli coinvolti in casi di sinistro. Questo scambio di dati tra gli assicuratori partecipanti permette di determinare se il danno subito da un veicolo è già stato risarcito da un altro assicuratore in passato. La registrazione dei dati all'interno della banca dati avviene in conformità a un regolamento notificato all'incaricato federale della protezione dei dati. Inoltre, l'Helvetia è collegata al sistema d'informazioni CLS-Info. In questa banca dati vengono registrati, come previsto dalla legge, i dati richiesti dagli uffici di circolazione riguardante i veicoli ed i loro detentori assicurati all'Helvetia. Titolare di questa banca dati è la SVV Solution AG.

Ulteriori disposizioni contrattuali

In generale		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
10 Pagamento dei premi	<p>Per ogni anno d'assicurazione i premi devono essere pagati anticipatamente alla data indicata nella polizza. In caso di pagamento rateale, ad ogni rata può essere applicato un supplemento. Le rate che giungono a scadenza nel corso dell'anno d'assicurazione s'intendono soltanto differite.</p> <p>Se il contraente non adempie all'obbligo di pagamento, gli viene ingiunto in forma scritta, sotto minaccia di addebitargli le spese di mora, di effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla data d'invio del sollecito. Se il sollecito rimane senza effetto, le prestazioni dell'Helvetia sono sospese a partire dalla scadenza del termine del sollecito fino al pagamento completo dei premi e delle spese.</p>	■	■	■	■	■	■
11 Rimborso del premio	<p>Se il contratto viene annullato o cessa prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto fino allo scioglimento del contratto. Tuttavia il premio è dovuto per l'intero periodo d'assicurazione se</p> <p>a) l'Helvetia eroga prestazioni in caso di danno totale;</p> <p>b) lo stipulante disdice il contratto in caso di sinistro parziale e se il contratto, al momento della disdetta, era in vigore da meno di un anno.</p>	■	■	■	■	■	■
12 Modifica dei premi e delle franchigie	<p>Anche per i contratti esistenti, l'Helvetia può esigere l'adattamento ei premi e delle franchigie a decorrere dal successivo anno d'assicurazione. Le nuove disposizioni contrattuali sono rese note allo stipulante al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. Se lo stipulante non approva le modifiche, egli ha il diritto, per la fine dell'anno d'assicurazione in corso, di disdire l'intero contratto o esclusivamente la parte interessata da detto cambiamento. Per essere valida la disdetta deve pervenire all'Helvetia al più tardi all'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.</p>	■	■	■	■	■	■
13 Disdetta in caso di sinistro	<p>Dopo l'insorgere di un danno risarcibile, il contratto o la parte di contratto interessata dal danno può essere disdetta</p> <p>a) dallo stipulante, entro 14 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del pagamento dell'indennità;</p> <p>b) dall'Helvetia, al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità.</p> <p>Il contratto si estingue 14 giorno dopo la ricezione della disdetta.</p>	■	■	■	■	■	■
14 Trapasso di proprietà	<p>Se le cose assicurate cambiano di proprietario, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione passano all'acquirente, se questi non rifiuta per iscritto il trapasso dell'assicurazione entro 30 giorni dopo il cambiamento di proprietà. Il premio è dovuto pro rata temporis fino alla data del recesso. Il rimborso del premio relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso viene effettuato al proprietario precedente.</p> <p>L'Helvetia ha il diritto di disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha avuto conoscenza dell'avvenuto trapasso, con il preavviso di 30 giorni. Il rimborso della parte di premio relativo al periodo d'assicurazione non ancora trascorso viene rimborsato all'acquirente.</p>	■				■	■
15 Fallimento	<p>In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.</p> <p>Se tuttavia fra le diverse cose assicurate esistessero dei pezzi di valore non pignorabili, il loro diritto assicurativo rimane al debitore fallito ed alla sua famiglia.</p>	■				■	■
16 Cambiamento di domicilio o di residenza	<p>L'assicurazione vale entro i confini della Svizzera, del principato del Liechtenstein e delle enclavi di Büsingen e di Campione, durante il trasloco nonché al nuovo luogo di rischio. Se lo stipulante trasferisce, il suo domicilio all'estero, l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno di assicurazione in corso oppure, su proposta dello stipulante, immediatamente. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati all'Helvetia entro 30 giorni. Essa ha il diritto di adattare il premio alla nuova situazione.</p>	■	■	■	■	■	

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
17 Coassicurazione	<p>In caso di coassicurazione, lo stipulante, nonché le persone fisiche e giuridiche assicurate dal presente contratto, intrattengono relazioni legali vincolanti esclusivamente con la compagnia gerente.</p> <p>La compagnia gerente gestisce le relazioni commerciali da una parte tra lo stipulante e le persone assicurate e dall'altra con tutte le compagnie partecipanti. Se l'efficacia di una prestazione o di una dichiarazione all'assicuratore è vincolata al rispetto di un termine, quest'ultima è ritenuta rispettata con la tempestiva ricezione presso la compagnia gerente, anche nei confronti di tutte le compagnie partecipanti.</p> <p>Le compagnie partecipanti riconoscono tutti gli accordi e misure prese dalla compagnia gerente come vincolanti, in modo particolare per quanto concerne la liquidazione dei sinistri. In caso di controversie giuridiche in merito alle relazioni assicurative, le compagnie partecipanti accettano in modo vincolante le sentenze giuridicamente valide derivanti da un processo tra lo stipulante o le persone assicurate e la compagnia gerente.</p>	■	■	■	■	■	■
18 Adattamento automatico della somma assicurata	<p>La somma di assicurazione per mobilia domestica è adeguata periodicamente all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo ad ogni scadenza del premio. È determinante l'indice dell'Ufficio federale di statistica stabilito annualmente il 1° settembre.</p> <p>La somma assicurata per lo stabile è adeguata periodicamente all'evoluzione dell'indice dei costi di costruzione secondo le seguenti disposizioni:</p> <p>a) Nei cantoni con un'assicurazione incendio privata per gli stabili, nel Principato del Liechtenstein nonché nelle enclavi di Büsingen e Campione si considera l'indice globale zurighese dei costi di costruzione. È determinante l'ultimo indice pubblicato al 1° aprile;</p> <p>b) Nei cantoni con un'assicurazione incendio cantonale per gli stabili fanno stato gli indici dei costi di costruzione applicati nei singoli cantoni. È determinante l'indice stabilito ogni 1° gennaio dall'assicurazione incendio cantonale per gli stabili.</p>	■				■	
19 Danno complementare	È coassicurata la perdita di valore di cose non danneggiate se oggetti ad esse integrati e ad esse intimamente connessi vengono distrutti da un evento assicurato.	■				■	
Obblighi nel corso della durata del contratto							
20 Diligenza	<p>Le persone assicurate hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria e in particolare di adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi assicurati.</p> <p>Per eventuali errori, mancanze o situazioni pericolose che potrebbero provocare un danno o di cui Helvetia ha ordinato l'eliminazione, va posto rimedio a proprie spese entro un termine adeguato.</p>	■	■	■	■	■	■
21 Furto in veicoli chiusi a chiave	Beni mobili che, secondo la loro natura, sono esposti al rischio furto (p.es. borse, valigie, impianti ed apparecchi elettrici o elettronici) non sono da conservare nell'abitacolo, ma nel vano bagaglio chiuso a chiave senza che possano essere visti dall'esterno.	■					
22 Manutenzione delle condutture d'acqua nonché la protezione contro i danni del gelo	Lo stipulante deve provvedere, a sue spese, alla manutenzione delle condutture d'acqua, delle installazioni e degli apparecchi che vi sono collegati, far pulire le condutture ingorgate e prendere le misure atte ad impedire il congelamento dell'acqua. Fintantoché lo stabile, o i locali, sono disabitati, anche solo temporaneamente, le condutture d'acqua, le installazioni e gli apparecchi che vi sono collegati devono essere svuotati, a meno che lo stipulante non mantenga in esercizio l'impianto di riscaldamento, sotto adeguato controllo.	■				■	
23 Obblighi di chiusura e di custodia delle chiavi	Lo stipulante ha l'obbligo di chiudere a chiave le casseforti, i locali tesoro e le cassette di sicurezza. Le persone che ne sono responsabili devono portare con sé le chiavi, custodirle con cura a casa oppure rinchiuderle in contenitori dalle identiche caratteristiche. Queste disposizioni sono analogamente applicabili per le chiavi ed i codici dei predetti contenitori. Per la conservazione di un codice a combinazione sono applicabili le stesse disposizioni conformi al senso sopra.	■					

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
24 Disposizioni giuridiche, direttive e prescrizioni rilasciate dalle autorità, regole dell'edilizia	Lo stipulante è tenuto a provvedere che siano rispettate le regole comportamentali sulla base delle disposizioni legali e le direttive e le prescrizioni rilasciate dalle autorità e dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), come pure le regole generali riconosciute nel ramo dell'edilizia (p.es. SIA).					■	
25 Coinvolgimento di un ingegnere edile	Se, in caso di lavori di ristrutturazione, viene interessata la statica dello stabile da ristrutturare, della progettazione, esecuzione e direzione lavori in cantiere dell'intero progetto deve essere incaricato per iscritto un ingegnere edile. Analogamente va concordata una collaborazione diretta tra architetto e ingegnere edile.					■	
26 Chiarimenti prima dell'inizio dei lavori di costruzione	Prima di iniziare i lavori di costruzione (lavori di movimento terra, scavo, sterro, palificazione, trivellazione, taglio, fresatura, compressione, ecc.) lo stipulante deve consultare i piani presso i servizi competenti e procurarsi tutte le indicazioni sull'ubicazione esatta delle condutture. Tale obbligo viene meno se ingegneri, architetti o la direzione lavori coinvolti nella costruzione hanno raccolto i dati e li hanno messi a disposizione dello stipulante.					■	
27 Pregiudizi all'ambiente	Lo stipulante ha l'obbligo di provvedere che a) la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità; b) le attrezzature utilizzate per suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano sottoposti ad un servizio di manutenzione a regola d'arte e siano mantenuti in funzione, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità; c) le decisioni emesse dalle autorità in merito a risanamenti o a misure analoghe siano messe in atto entro i termini prescritti.		■				■

Obblighi in caso di sinistro

28 Avente diritto	L'avente diritto è equiparato allo stipulante per quanto concerne gli obblighi di seguito enunciati.	■	■	■	■	■	■
29 Notifica	Lo stipulante a) informa immediatamente Helvetia (in caso di furto anche la polizia) e richiede un'inchiesta ufficiale; b) formula una motivazione scritta per il diritto all'indennizzo; c) permette ogni inchiesta utile a tale riguardo e presenta su richiesta una distinta delle cose esistenti prima e dopo il sinistro, nonché delle cose danneggiate, completa di indicazione dei valori; d) avvisa immediatamente Helvetia se vengono recuperate cose rubate oppure se riceve notizie al loro riguardo ed è inoltre tenuto a restituire, dedotto l'indennizzo per un'eventuale perdita di valore, l'indennità che gli è stata versata per le cose recuperate oppure metterle a disposizione dell'Helvetia; e) informa senza indugio Helvetia nel momento in cui viene avviata una procedura di fallimento nei suoi confronti.	■	■	■	■	■	■
30 Notifica di un caso di protezione giuridica	L'insorgere di un caso di protezione giuridica va comunicato immediatamente a Coop Protezione Giuridica SA, se richiesto in forma scritta. La persona assicurata è tenuta ad appoggiare Coop Protezione Giuridica SA nell'elaborazione del caso di protezione giuridica, a fornire le procure e le informazioni necessarie nonché a trasmetterle tempestivamente qualsiasi comunicazione pervenutale, in particolare quelle delle autorità.				■		
31 Obbligo di sostegno	Lo stipulante è tenuto a cooperare con l'Helvetia nell'accertamento delle modalità di fatto e nella condotta delle trattative, fornendo tutte le informazioni necessarie sull'accaduto e mettendo a disposizione della compagnia documenti, decreti rilasciati dalle autorità e simili, nonché altri mezzi di prova.	■	■	■	■	■	■
32 Divieto di cambiamento	È da evitare qualsiasi cambiamento che potrebbe rendere difficile o impossibile l'accertamento della causa del danno o la stima del danno, a meno che le modifiche non vengano apportate allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.	■	■	■	■	■	■

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
33 Limitazione del danno	<p>Durante e dopo il danno lo stipulante deve fare il possibile per conservare e salvare le cose assicurate e per limitare il danno, uniformandosi alle eventuali istruzioni dell'Helvetia.</p> <p>Le spese per limitare i danni sono riscalate fino all'ammontare della somma di assicurazione, nella misura in cui il totale delle spese e dell'indennità superi la somma d'assicurazione. Tali spese sono riscalate solo se sono ordinate dall'Helvetia.</p> <p>Le spese per limitare i danni, in caso di ricavi e spese supplementari, che hanno effetto dopo la fine dell'interruzione o della durata della garanzia, sono ripartite tra l'avente diritto e l'Helvetia, a seconda del profitto che le due parti ne ricavano.</p>	■	■	■	■	■	■
34 Obbligo di prova	<p>Lo stipulante deve provare che sono soddisfatte le premesse che giustificano il verificarsi di un evento assicurato. Egli deve inoltre dimostrare l'ammontare del danno.</p> <p>La somma d'assicurazione non costituisce una prova né dell'esistenza o né del valore delle cose assicurate al momento in cui si verifica il sinistro.</p>	■	■	■	■	■	■
35 Procedura peritale	<p>Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Prima di iniziare l'accertamento del danno ognuna delle parti designa un perito e insieme scelgono un arbitro. Le persone non sufficientemente competenti, imparentate o altrimenti legate ad una delle parti possono essere riscalate quali periti.</p> <p>I periti accertano il valore delle cose assicurate immediatamente prima o dopo il danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro deciderà sui punti contestati entro i limiti dei due accertamenti peritali. Gli accertamenti fatti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti a meno che non venga provato che gli stessi si scostano in modo evidente e considerevole dalla realtà. La parte che sostiene quest'ultima tesi deve portarne la prova. Ognuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.</p>	■	■	■	■	■	■
36 Pretese di terzi	<p>Lo stipulante deve astenersi dal prendere posizione circa le pretese del danneggiato, in modo particolare non deve effettuare pagamenti, lasciarsi trascinare in processi, effettuare transazioni e principalmente non deve riconoscere richiesta alcuna.</p> <p>Lo stipulante non è abilitato, senza l'autorizzazione dell'Helvetia, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o terzi.</p>		■				■
37 Particolarità per l'assicurazione assistance	<p>a) L'uso di un mezzo di trasporto a spese della Helvetia deve essere adeguato. In ogni caso va sempre scelto il tragitto più breve;</p> <p>b) Nei confronti di Helvetia, il medico curante va liberato dal segreto professionale.</p>			■			
Prestazioni in caso di sinistro							
38 Esigibilità	<p>L'indennità è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui l'Helvetia ha ricevuto tutte la documentazione necessaria per la determinazione del danno, della copertura e della responsabilità. L'esigibilità non è data, segnatamente</p> <p>a) fintanto che vi sono dubbi sulla facoltà di riscuotere il pagamento da parte dell'avente diritto;</p> <p>b) se in seguito al danno viene condotta un'inchiesta di polizia o un'istruttoria penale e la procedura contro lo stipulante o l'avente diritto non è terminata.</p>	■	■	■	■	■	■

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
39 Prescrizione e perenzione	<p>Le pretese derivanti dal presente contratto si prescrivono due anni dopo il verificarsi del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.</p> <p>Le pretese di risarcimento respinte si estinguono, a meno che non vengano fatte valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti il sinistro.</p> <p>La prescrizione risp. la perenzione delle richieste d'indennizzo derivanti dall'assicurazione di valori artistici e storici per gli stabili, di modelli, campioni e forme nonché di spese di ricostituzione subentra cinque anni dopo il verificarsi del sinistro.</p>	■	■	■	■	■	■
40 Il valore di risarcimento è costituito							
per gli animali	dal prezzo di mercato.	■					
per la mobilia domestica	dal valore a nuovo.	■					
per le abitazioni mobili	dal valore a nuovo.					■	
per le cose che al momento del danno non sono più utilizzate al loro scopo o che non verranno più acquistate	dal valore attuale.	■				■	
per macchine da lavoro agricole semoventi	dal valore attuale.	■					
per impianti e apparecchiature facenti parte delle installazioni tecniche e dell'infrastruttura dello stabile, a seguito di danni da collisione/danni d'esercizio e danni dovuti ad un uso errato	il valore a nuovo fino alla fine del 3° anno di esercizio; il valore venale a partire dal 4° anno di esercizio.					■	
per sonde geotermiche	il valore venale.					■	
per gli stabili							
■ che non vengono ricostruiti entro due anni nelle stesse proporzioni, allo stesso scopo, nel medesimo luogo	dal valore venale.					■	
■ che non vengono ricostruiti dallo stipulante, dal suo successore legale, in virtù del diritto di famiglia o di successione o da una persona che possedeva al momento del sinistro un diritto legale per l'acquisto dello stabile	dal valore venale.					■	
■ per tutti gli altri casi	dal valore a nuovo.					■	
per oggetti destinati alla demolizione	dal valore di demolizione.					■	
41 Inaccessibilità di sonde geotermiche o registri interrati sotto a plinti di fondazione	<p>Non sono assicurate le spese per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o per condutture più lunghe di quanto non siano necessarie per l'impianto danneggiato.</p> <p>L'indennizzo avviene sulla base di un calcolo dei costi necessari per la realizzazione di una perforazione per l'inserzione di sonde geotermiche (inclusa posa e riempimento dello scavo) o di un registro.</p>					■	
42 Definizione di valore a nuovo	Spese necessarie per il riacquisto di un oggetto quanto più possibile identico dal punto di vista qualitativo e tecnico; nel caso degli stabili, le spese per la ricostruzione dell'oggetto generalmente applicate in loco al momento del sinistro.	■				■	
43 Definizione del valore attuale	Il valore a nuovo dedotto il deprezzamento dato dall'età, dall'uso, l'usura o altri motivi al momento del sinistro.	■				■	
44 Definizione del prezzo di mercato	Prezzo per merci di uguale qualità, dello stesso tipo e sullo stesso mercato al momento del sinistro.	■					

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
45 Definizione del valore venale	Il valore medio al quale uno stabile della stessa o simile entità, ossia in termini di grandezza, stato, posizione e caratteristica, può essere venduto nella stessa zona al momento del sinistro.					■	
46 Definizione di valore di demolizione	Questo corrisponde al prezzo di mercato delle parti di stabili riutilizzabili al momento del sinistro.					■	
47 Riparazioni	L'Helvetia può scegliere se incaricare personalmente un'impresa di eseguire le riparazioni necessarie oppure se versare l'indennità in contanti.	■				■	
48 Rinuncia al periodo d'attesa	In caso di estensione di copertura o di cambiamento d'assicurazione di protezione giuridica senza interruzione temporale di copertura (p. es. in provenienza dalla concorrenza), si rinuncia all'applicazione del termine di attesa sempreché il caso fosse stato comunque assicurato in virtù della precedente copertura assicurativa.				■		
49 Trattamento di un caso di protezione giuridica	Coop Protezione Giuridica SA adotta le misure necessarie a difendere gli interessi della persona assicurata, dopo averla consultato.				■		
50 Libera scelta dell'avvocato	Nel caso in cui fosse necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, la persona assicurata può sceglierlo liberamente. Se un cambiamento di avvocato non può essere sufficientemente motivato, la persona assicurata è tenuta ad assumersi le spese che ne derivano.				■		
51 Procedimento in caso di controversie	In caso di controversie in merito all'ulteriore procedimento, in particolare per quelle che Coop Protezione Giuridica SA considera senza possibilità di successo, su richiesta della persona assicurata viene avviata una procedura arbitrale. L'arbitro sarà nominato dalle parti di comune accordo. La procedura si basa inoltre sulle disposizioni in materia di arbitrato previste dal Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se la persona assicurata avvia un processo a proprie spese, le prestazioni contrattuali vengono corrisposte se il risultato, nel complesso, risulta più favorevole rispetto a quanto valutato da Coop Protezione Giuridica SA.				■		
52 Calcolo dell'indennità	L'indennità è limitata dalla somma d'assicurazione. L'indennità viene calcolata in base al valore di risarcimento delle cose assicurate al momento del sinistro, portando in detrazione i valori residui rimanenti dopo il sinistro, calcolati al medesimo valore di risarcimento. In caso di danni parziali l'indennità è limitata alle spese di riparazione. Restrizioni di ricostruzione rilasciate dalle autorità non hanno alcuna influenza sull'obbligo alla prestazione dell'Helvetia. Ove lo stipulante o i suoi collaboratori forniscano prestazioni proprie, la copertura assicurativa si estende al salario funzionale della tipologia di lavoro corrispondente, valutato ai costi di produzione. Un'eventuale franchigia viene dedotta dall'indennità sull'importo del sinistro. Per il calcolo dell'indennità, devono inoltre essere prese in considerazione le seguenti disposizioni, se non è stato convenuto qualche cosa di contrario nella polizza.	■				■	
	per tutte le cose	■				■	
	per gli stabili					■	

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
per la proprietà per piani	<p>Se in caso di proprietà per piani la comunione di comproprietari per piani assicura l'intero stabile nell'ambito della presente polizza, vigono le seguenti disposizioni.</p> <p>Qualora la condotta di un singolo proprietario per piani autorizzi l'Helvetia a negare o ridurre la propria prestazione nei suoi confronti, l'Helvetia resta obbligata nei confronti degli altri proprietari per piani per quanto riguarda la proprietà non collettiva. Riguardo alla proprietà collettiva, nei confronti della comunione di comproprietari per piani l'Helvetia è tenuta all'indennizzo della quota di valore spettante al proprietario per piani colpevole solo se la comunione di comproprietari per piani ripristina le parti comuni dello stabile. Qualora la quota del proprietario per piani colpevole fosse data in pegno, l'indennizzo della comunione di comproprietari per piani necessita inoltre dell'approvazione da parte del creditore pignoratizio.</p> <p>Il proprietario per piani colpevole è obbligato nei confronti dell'Helvetia al rimborso dell'indennizzo prestatosi nei limiti della propria quota di valore. La comunione di comproprietari per piani cede all'Helvetia tali pretese.</p> <p>Nei confronti del proprietario per piani colpevole, rimane riservato il diritto di regresso a norma di legge per quanto riguarda gli ulteriori indennizzi prestati.</p>					■	
per cose per le quali il valore di risarcimento corrisponde al valore attuale	<p>Un eventuale minor valore non viene indennizzato. Dal calcolo dell'indennità sono da detrarre</p> <p>a) un aumento del valore attuale;</p> <p>b) un risparmio di spese di revisione, di manutenzione e per pezzi di ricambio;</p> <p>c) il prolungamento della durata di vita tecnica.</p>					■	
per le spese	dalle spese effettive, necessarie e accettabili dal punto di vista economico. Le spese risparmiate vengono detratte.	■	■	■	■	■	■
per i proventi							
■ per l'ambiente esterno dello stabile	Per il calcolo del danno concernente prodotti del suolo è determinante la perdita di reddito considerazione delle difficoltà della raccolta. Gli alberi da frutto sono indennizzati sulla base del loro rendimento degli ultimi cinque anni.	■				■	
per la perdita del reddito locativo	la differenza, dovuta all'inagibilità dei locali danneggiati, tra il reddito locativo ottenuto e quello previsto, meno le spese risparmiate.					■	
per l'ambiente esterno dello stabile	in caso di danneggiamento a piante, cespugli e fiori in buono stato sono rimborsate le spese per la messa a dimora di piante della stessa specie, come pure le spese riconosciute per lo sgombero e il ripristino allo stato precedente. I minor valori per la piantumazione di piante trapiantate rispetto allo stato precedente non vengono indennizzati.	■				■	
per migliorie tecniche	sono assicurate altresì le migliorie tecniche, purché non sia possibile riacquistare o ripristinare lo stato precedente delle cose assicurate e interessate dal danneggiamento o dalla distruzione. In ogni caso l'indennità è limitata dal valore d'assicurazione della cosa interessata dal sinistro.					■	
per sonde geotermiche	a partire dal 30° anno di esercizio si tiene conto di un ammortamento del 4% annuo, altrimenti non viene fatto alcun ammortamento.					■	
53 Limitazioni delle prestazioni	Ove le Condizioni Generali d'Assicurazione prevedano limitazioni delle prestazioni, il diritto all'indennità sussiste soltanto una volta per ogni sinistro, anche se tale copertura è prevista in diverse polizze stipulate dalla persona assicurata presso Helvetia.	■		■		■	
54 Prestazioni dell'Helvetia	Le prestazioni dell'Helvetia consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitro e di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione dei danni assicurate, nonché ulteriori spese limitate alle somme di assicurazione concordate nella polizza.		■				■
55 Prestazioni dell'assicuratore precedente	Se i danni sono assicurati da un eventuale assicuratore precedente viene accordata una copertura delle differenze di somma (copertura sussidiaria) nell'ambito delle disposizioni fissate nel presente contratto. Le prestazioni che derivano dall'assicurazione hanno la precedenza sul presente contratto e sono dedotte dalla somma di assicurazione del presente contratto.		■				■

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
56 Somma d'assicurazione	<p>La somma d'assicurazione vale quale garanzia unica per ogni anno d'assicurazione, ossia essa viene risarcita al massimo una sola volta per tutti i danni cagionati nel medesimo anno d'assicurazione, le spese assicurate per la prevenzione dei danni nonché altre spese assicurate.</p> <p>Le prestazioni e i limiti di queste sono definiti in base alle disposizioni contrattuali d'assicurazione (comprese quelle riguardanti la somma d'assicurazione e la franchigia) valide nel momento in cui si è verificato il danno.</p> <p>In caso di sinistro, se sussiste un'assicurazione di responsabilità civile privata (con protezione giuridica di base) e di protezione giuridica, viene rimborsata al massimo la somma di assicurazione più elevata prevista dalla protezione giuridica.</p>		■				■
57 Trattazione del sinistro	L'Helvetia si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia convenuta. L'Helvetia conduce le trattative con il danneggiato in qualità di rappresentante della persona assicurata. La sua liquidazione delle pretese del danneggiato è vincolante per la persona assicurata. L'Helvetia ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso la persona assicurata, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuta a rimborsare la franchigia all'Helvetia.		■				■
58 Spese e indennità processuali	Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell'assicurato devono essere cedute all'assicuratore.		■		■		■
59 Causa civile	Se il danneggiato promuove una causa civile, l'Helvetia ne assume la direzione.		■				■
60 Procedimento penale	In caso di procedimento penale, l'Helvetia si riserva il diritto di designare un legale per la persona assicurata, al quale ella deve rilasciare una procura. Le spese e le indennità che risultano da un procedimento penale non vengono assunte.		■				
61 Protezione giuridica in seguito a procedura penale	<p>Se da un evento assicurato in materia di responsabilità civile scaturisce un procedimento disciplinare o penale, l'Helvetia assume le spese a carico della persona assicurata (p.es. onorari d'avvocato, spese, spese di tribunale e di perizia, indennizzi di parte aggiudicati al querelante), come pure quelle messe in conto a una persona assicurata in seguito a procedura penale a condizione che non vi sia nessuna altra copertura assicurativa.</p> <p>a) Per la difesa penale della persona assicurata l'Helvetia incarica un avvocato scelto di comune accordo con l'assicurato stesso. Senza l'autorizzazione dell'Helvetia la persona assicurata non ha il diritto di conferire mandato a un avvocato;</p> <p>b) L'Helvetia può rifiutare di eseguire un ricorso contro un'ammenda o l'appello ad un istanza superiore se, sulla base dell'incarto ufficiale, per essa ne risulta una scarsa prospettiva di successo;</p> <p>c) Gli indennizzi delle spese processuali e di parte aggiudicati alla persona assicurata spettano all'Helvetia sino a concorrenza delle prestazioni da essa assunte, sempre che detti indennizzi non costituiscano un compenso per spese e impegni personali da parte della persona assicurata;</p> <p>d) La persona assicurata deve notificare immediatamente all'Helvetia tutte le comunicazioni e i provvedimenti riguardanti il procedimento disciplinare o penale e attenersi alle disposizioni da essa diramate. Se adotta misure di propria iniziativa o trasgredisce alle disposizioni dell'Helvetia, la persona assicurata agisce a suo rischio e pericolo, in modo particolare se ricorre in appello senza il consenso esplicito dell'Helvetia. Se tuttavia è provato che la condotta della persona assicurata ha concorso al raggiungimento di un risultato sostanzialmente più favorevole, l'Helvetia rimborserà successivamente, nell'ambito delle norme precitate, le spese che ne sono scaturite.</p>						■
62 Anticipi sulle spese	Gli anticipi sulle spese versati da Helvetia vanno rimborsati entro 30 giorni dopo il ritorno al domicilio e saranno fatturati allo stipulante. Se nell'arco di 30 giorni non avviene alcun rimborso, lo stipulante dovrà pagare gli interessi di mora del 5%.			■			
63 Pretese di regresso e di compensazione/Prestazioni anticipate	Non sono assicurate le pretese di regresso e di compensazione da parte di terzi, come pure prestazioni di altri assicuratori erogate anticipatamente.			■			

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

		MD	RCP	AS	PG	S	RCI
64	Pretese nei confronti di terzi	Se Helvetia ha erogato prestazioni legate al presente contratto, per le quali possono essere avanzate delle pretese anche presso terzi, le persone assicurate sono tenute a cedere tali diritti ad Helvetia, fino a concorrenza delle prestazioni erogate.					
65	Organizzazione in caso di emergenza	Per misure che non sono state ordinate dall'organizzazione di emergenza di Helvetia, vengono rimborsate soltanto le spese che si sarebbero verificate se le misure fossero state adottate dall'organizzazione di emergenza di Helvetia.					

Riduzione dell'indennità

66	Franchigia	<p>Lo stipulante deve assumersi per ogni evento la franchigia indicata nella polizza, nelle Condizioni generali di assicurazione o in eventuali Condizioni complementari. L'importo sarà dedotto dall'indennità.</p> <p>Nell'assicurazione cose (mobilia domestica e stabili), la franchigia viene dedotta dall'indennità una volta per ogni sinistro.</p> <p>La franchigia viene applicata anche alle spese per la difesa contro le pretese ingiustificate.</p> <p>Nell'assicurazione RC privata, in caso di danno ai locali presi in affitto e dell'uscita del locatario, la franchigia contrattuale viene dedotta una sola volta dall'indennità.</p>					
67	Violazione degli obblighi	In caso di violazione degli obblighi legali o contrattuali, l'indennità viene ridotta proporzionalmente in base alle ripercussioni di tale violazione sulla causa o sull'entità del danno. Tuttavia questa sanzione non viene messa in atto se lo stipulante prova che la violazione degli obblighi non è colposa o che il danno sarebbe avvenuto anche se avesse adempiuto al suo obbligo legale o contrattuale. Resta riservato, il recesso dal contratto per un motivo legale o contrattuale.					
68	Omissione	L'omissione da parte dello stipulante della trasmissione di una dichiarazione o il mancato rispetto di altri doveri non libera l'Helvetia dai suoi obblighi alla prestazione, se lo stipulante può dimostrare che la dimenticanza è dovuta ad una semplice svista e che dopo essersene accorto ha immediatamente rimediato a questa mancanza o che il danno si sarebbe verificato anche se avesse adempiuto al suo obbligo.					
69	Eventi naturali	In base all'ordinanza relativa all'assicurazione contro i danni della natura l'indennità può essere ridotta (limitazione della responsabilità per ogni stipulante di CHF 25 milioni, per ogni evento di CHF 1 mia.).					
70	Sottoassicurazione	Fatta eccezione per i danni della natura, l'Helvetia rinuncia al computo della sottoassicurazione se l'entità del danno non supera il 10% della somma d'assicurazione, con un massimo di CHF 100'000.					
71	Regresso nei confronti degli assicurati	Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge sul contratto d'assicurazione (LCA), che limitano o annullano la copertura, Helvetia ha il diritto di regresso contro la persona assicurata nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.					

Foro giuridico

72	Foro giuridico	<p>Lo stipulante o l'avente diritto può chiamare in giudizio Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA al proprio foro di domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, presso la Sede principale dell'Helvetia a San Gallo o sul luogo della cosa assicurata, purché si trovi in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.</p> <p>Inoltre vale il diritto di procedura civile svizzero.</p> <p>Coop Protezione Giuridica SA riconosce quale foro competente il luogo di domicilio svizzero della persona assicurata o Aarau.</p>					
----	-----------------------	---	--	--	--	--	--

MD = mobilia domestica RCP = responsabilità civile privata AS = Assistance PG = protezione giuridica S = stabili RCI = responsabilità civile immobili

Contratti assicurativi soggetti al diritto del Principato del Liechtenstein

73 Diritto applicabile, basi contrattuali	Qualora lo stipulante sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto del Liechtenstein e le disposizioni della Legge del Principato del Liechtenstein sul contratto di assicurazione (VersVG). Salvo diversamente disciplinato, le disposizioni vincolanti oggetto di tale legge hanno la precedenza rispetto alle disposizioni contrattuali. Ciò riguarda in particolare le regolamentazioni relative a a) obbligo d'informazione dell'assicuratore (art. 3 VersVG); b) violazione dell'obbligo di dichiarazione (art. 6 cpv. 1 VersVG); c) termine di diffida in caso di pagamento tardivo del premio (art. 17 cpv. 1 VersVG); d) avviso dello stipulante per una modifica contrattuale unilaterale (art. 19 cpv. 1 VersVG); e) divisibilità del premio (art. 21 VersVG); f) aggravamento del rischio (art. 24 segg. VersVG); g) disdetta in caso di sinistro (art. 36 VersVG); h) prescrizione (art. 38 VersVG); i) alienazione dell'oggetto assicurato (art. 50 cpv. 3 e 4 VersVG); j) diritto di recesso dello stipulante in caso di assicurazioni vita individuale (art. 65 VersVG); k) scadenza della richiesta di riscatto di un'assicurazione vita individuale (art. 71 VersVG).
74 Foro giuridico	La disposizione riguardante il foro giuridico è considerata nulla e viene sostituita da quanto segue: per controversie originate da contratti assicurativi qualsiasi accordo convenuto presso un tribunale estero si intende nullo se lo stipulante ha domicilio nel Principato del Liechtenstein o se l'interesse assicurato sia in tale luogo. Foro giuridico per controversie originate dai contratti sopraccitati è Vaduz.
75 Succursale	Compagnia assicuratrice è l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA con sede a San Gallo, società anonima di diritto svizzero. L'agenzia principale competente per il Principato del Liechtenstein è sita in Landstrasse 121, 9495 Triesen. Compagnia assicuratrice per l'assicurazione di protezione giuridica è la Coop Protezione Giuridica SA con sede ad Aarau, società anonima di diritto svizzero.
76 Autorità di sorveglianza	Autorità di sorveglianza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna. In caso di reclami riguardanti la società, lo stipulante può rivolgersi a questa autorità.
77 Divergenze dalle condizioni generali di assicurazione	A integrazione e in deroga parziale rispetto alle condizioni generali di assicurazione riguardanti lo specifico prodotto vigono le seguenti disposizioni: ■ Lo stipulante è vincolato alla proposta per due settimane. Qualora fosse necessaria una visita medica, il termine corrisponde a quattro settimane. Si intende riservato un accordo divergente nel caso specifico nonché l'applicazione di un termine di più breve durata da parte dello stipulante. Il termine ha inizio con la trasmissione o la spedizione all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA o ai relativi rappresentanti (art. 1 VersVG); ■ L'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA è tenuta a mettere a disposizione dello stipulante le informazioni di cui all'allegato 4 alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) prima dell'inoltro della proposta di assicurazione. Tali informazioni sono incluse nelle condizioni generali di assicurazione, nella proposta e nel corrispondente documento relativo alla polizza o appendice. Con la presente si ricorda allo stipulante che esso non è vincolato alla proposta qualora l'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA non ottemperi al proprio obbligo d'informazione. Successivamente alla stipula del contratto lo stipulante ha facoltà di recedere dal contratto se le informazioni citate non gli sono state messe a disposizione. Il diritto di recesso si esaurisce a quattro settimane dall'avvenuto ricevimento della polizza inclusa la presenta informativa circa il diritto di recesso (art. 3 VersVG). ■ Lo stipulante ha diritto a recedere dalle soluzioni assicurative di vita individuale con una durata superiore ai sei mesi entro un mese dalla venuta a conoscenza della stipula del contratto. La dichiarazione di recesso deve essere inoltrata all'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA in forma scritta. Il termine di recesso si considera rispettato se la dichiarazione viene consegnata alla posta il 30° giorno. La dichiarazione di recesso libera lo stipulante da qualsivoglia futuro obbligo derivante dal contratto (art. 65 VersVG); ■ In caso di assicurazioni sulla vita e sugli infortuni con garanzia di restituzione del premio, ai fini della determinazione delle eccedenze e della partecipazione alle stesse, per la determinazione dei valori di riscatto, la conversione in un'assicurazione libera dal pagamento dei premi e per quanto riguarda il complesso delle prestazioni assicurate vigono le condizioni contrattuali e la documentazione stampata (ossia l'offerta, la proposta e gli allegati) approvati dall'autorità svizzera di vigilanza. Da essi possono essere desunti anche i dati relativi alla regolamentazione fiscale vigente per il singolo tipo di assicurazione, nonché, nel caso delle assicurazioni connesse a fondi, i dati relativi al fondo sottostante l'assicurazione e il tipo di valori patrimoniali in esso contenuti.

Helvetia Assicurazioni
Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo
T +41 58 280 1000 (24 h), F +41 58 280 1001
www.helvetia.ch

La Sua Assicurazione svizzera.

